



Firenze, 8 marzo 2017

Al Presidente del Consiglio regionale

Oggetto: Mozione in merito all'esenzione dal pagamento della quota di accesso e di compartecipazione della spesa sanitaria per gli appartenenti alle Forze di Polizia, Arma dei Carabinieri, Forze Armate e Vigili del Fuoco.

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visti:

- la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato), che all'art. 1 comma 796, lettera p), primo periodo, che ha previsto che, a decorrere dal giorno 1 gennaio 2007, *“per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale gli assistiti non esentati dalla quota di partecipazione al costo sono tenuti al pagamento di una quota fissa sulla ricetta pari a 10 euro. Per le prestazioni erogate in regime di pronto soccorso ospedaliero non seguite da ricovero, la cui condizione e' stata codificata come codice bianco, ad eccezione di quelli afferenti al pronto soccorso a seguito di traumatismi ed avvelenamenti acuti, gli assistiti non esenti sono tenuti al pagamento di una quota fissa pari a 25 euro. La quota fissa per le prestazioni erogate in regime di pronto soccorso non e', comunque; dovuta dagli assistiti non esenti di età inferiore a 14 anni. Sono fatte salve le disposizioni eventualmente assunte dalle regioni che, per l'accesso al pronto soccorso ospedaliero, pongono a carico degli assistiti oneri più elevati”*;

- la delibera n. 534 del 2007 della Giunta regionale Toscana che ha stabilito *“di determinare che per le situazioni classificate in Pronto Soccorso con codice di priorità bianco o azzurro sia posta a carico del cittadino, ove non esentato ai sensi della normativa vigente dal pagamento della quota di compartecipazione al costo delle prestazioni sanitarie specialistiche, una quota di 25 euro per l'accesso, comprensiva della valutazione clinica e della eventuale effettuazione degli esami di laboratorio”* e *“di definire quindi in 50 euro, di cui 25 euro per l'accesso*

comprensivo della valutazione clinica e della eventuale effettuazione degli esami di laboratorio e ulteriori 25 euro per le eventuali prestazioni diagnostiche strumentali, l'importo massimo ammissibile di partecipazione alla spesa per le prestazioni erogate in regime di Pronto Soccorso per condizioni attribuite ai codici di priorità bianco ed azzurro”;

- il decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria) convertito con modificazioni dalla L. 111/2011 e le successive delibere della Giunta regionale toscana, approvate a seguito dell'entrata in vigore del d.l. n. 98/2011, con le quali sono state approvate misure di compartecipazione al costo delle prestazioni sanitarie alternative a quelle previste dall'art. 1 comma 796, della L. 296/2006, in considerazione della necessità di garantire l'erogazione dei servizi, contemperando le esigenze di equilibrio economico con il principio di equità di accesso alle cure;

Premesso che:

- in forza delle previsioni normative citate e delle suddette delibere regionali, tutti i cittadini, ad eccezione di quelli esenti, sono tenuti a partecipare alla spesa del Servizio sanitario regionale attraverso il pagamento di un ticket;

- in particolare in Toscana è stabilito che, con riferimento alle prestazioni sanitarie classificate con i codici di colore bianco e azzurro - non critico e non urgente -, oltre al pagamento della quota fissata dalla normativa nazionale, sia prestata anche la compartecipazione alla spesa per le eventuali prestazioni diagnostiche di laboratorio, strumentali o terapeutiche erogate in concomitanza con la visita di pronto soccorso;

Rilevato che:

- le categorie esentate dal pagamento, anche in caso di assegnazione di codice di colore bianco o azzurro sono: i bambini con meno di 14 anni; le categorie di cittadini che godono dell'esenzione dal ticket sanitario inclusi coloro che sono collocati in cassa integrazione e in mobilità entro determinate soglie di reddito; coloro che hanno la necessità di un breve periodo di osservazione nella struttura ospedaliera o che siano trattati in Pronto Soccorso;

- sono altresì esentati dal pagamento i lavoratori che ricevono una prestazione in seguito ad infortunio sul lavoro, che godono di copertura INAIL. Con riferimento alla predetta esenzione, tuttavia, restano esclusi i soggetti appartenenti alle Forze di Polizia ad ordinamento civile e militare, Arma dei Carabinieri, Forze Armate e Vigili del Fuoco, classificati con codice bianco in seguito agli infortuni subiti sul lavoro, poiché gli stessi non godono di copertura assicurativa da parte dell'INAIL;

Preso atto che altre regioni italiane hanno deliberato in materia, stabilendo che le prestazioni di Pronto Soccorso, erogate a seguito di infortunio sul lavoro subito da soggetti appartenenti alle Forze di Polizia ad ordinamento civile e militare, Arma dei Carabinieri, Forze Armate e Vigili del Fuoco, che non godono di copertura assicurativa INAIL, non siano assoggettate al pagamento della quota di accesso e della compartecipazione alla spesa (tra queste si veda il

Veneto che ha previsto in materia la Deliberazione di Giunta Regionale n. 393 del 25 marzo 2013);

Considerato che:

- i soggetti appartenenti alle categorie escluse, a causa della mancata copertura assicurativa INAIL, si trovano in tal modo nella situazione di non essere esentati spese sanitarie conseguenti ad un infortunio sul lavoro, contrariamente a quanto avviene con riguardo agli altri lavoratori;

- tale differenza, con riferimento ai predetti soggetti, non risulta ragionevole, in quanto gli stessi soggetti si trovano a rischiare la vita e l'incolumità al fine di garantire la pubblica sicurezza;

Ritenuto pertanto opportuno prevedere l'estensione dell'esenzione dal pagamento del ticket anche in favore degli appartenenti alle forze di pubblica sicurezza che non godano della copertura assicurativa INAIL;

IMPEGNA LA GIUNTA REGIONALE

a prevedere, per i motivi espressi in narrativa, il non assoggettamento al pagamento della quota di accesso e della compartecipazione alla spesa sanitaria in favore dei soggetti appartenenti alle Forze di Polizia ad ordinamento civile e militare, Arma dei Carabinieri, Forze Armate e Vigili del Fuoco, che non godono dell'esenzione dal pagamento in forza della copertura assicurativa INAIL.

I Consiglieri